



**TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO**

*REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
all'udienza dell'8 marzo 2019 ha pronunciato – dando lettura del dispositivo e della
contestuale motivazione – la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 4040/17 R.G. e vertente

TRA

[REDACTED], C. **[REDACTED]**, nata a **[REDACTED]**,
ivi residente **[REDACTED]** ed ivi elettivamente domiciliata in via Cesare
Battisti n.108 presso lo studio dell'avv. Vincenzo La Cava che la rappresenta e difende
giusta procura rilasciata in calce su foglio separato. **RICORRENTE**

CONTRO

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, UFFICIO
SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA**, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi – ex art. 415 bis c.p.c. – dalla dott.ssa
Alessandra Meliadò. **RESISTENTI**

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CREMONA, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*. **CONTUMACE**

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 24.08.2017 **[REDACTED]** a premetteva di
essere docente a tempo indeterminato presso una scuola secondaria di secondo grado e
di aver prestato la propria attività lavorativa pre ruolo e senza soluzione di continuità
presso le scuole legalmente riconosciute "Sacro Cuore di Messina" e ITC "Modica" di



Messina dall'anno scolastico 1996/1997 all'A.S. 2014/2015.

Riferiva poi che in data 26.11.2015 era stata assunta a tempo indeterminato presso l'Istituto "Jaci" di Messina, ove attualmente presta ancora servizio.

Precisava che, a seguito della sua immissione in ruolo, aveva chiesto la valutazione del servizio prestato presso i predetti istituti con contestuale richiesta di disapplicazione delle note comuni allegate al CCNI del 08.04.2016 nonché dell'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994.

Lamentava che il MIUR aveva posto in essere una grave discriminazione a parità di mansioni tra docenti di scuola statale e docenti di scuola primaria in quanto, proprio ex art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 aveva ommesso di valutare compiutamente il servizio pre ruolo svolto da essa ricorrente presso gli istituti ivi riportati, nonostante questo le fosse stato computato come punteggio per l'immissione in ruolo.

Eccepiva la violazione e falsa applicazione della L. n.62/2000, della L. n.333/2001, della L. n. 64/2016 e dell'art. 1bis del D.L. n.250/2005, precisando di aver sempre svolto le medesime mansioni poste in essere dai docenti regolarmente assunti e deducendo che, alla luce della L. n.62/2000, si doveva porre alla base del sistema nazionale il binomio scuole statali-scuole paritarie private e degli enti locali.

Denunciava altresì l'illegittimità dell'art. 485 del D.Lgs. n.297/1994 chiedendone la disapplicazione ex artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. ed ex art. 40 comma 1 ult. cpv. del D.Lgs. n.165/2001, precisando che l'uniformazione tra scuole statali e scuole paritarie private e degli enti locali è stata fatta anche per le tabelle di valutazione dei titoli di concorso per il personale docente, nonché è stata linea guida per l'ultima procedura concorsuale ex D.M. n.64/16.

Riferiva, inoltre, che la tabella di valutazione dei titoli si poneva in contrasto con la nota della Ragioneria Centrale dello Stato n. 0069064 del 04.08.2010 per la quale nessuna modifica era stata apportata in materia di riconoscimento servizi pre ruolo svolti dalla L. 62/00.

Eccepiva anche la violazione e falsa applicazione della legge e la disparità di trattamento dei lavoratori sotto il profilo delle identiche mansioni di lavoro, rilevando proprio che con l'assunzione essa ricorrente aveva perso il diritto a vedersi riconosciuto l'insegnamento pre ruolo prestato nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione della carriera, della determinazione dell'anzianità di servizio con ricadute anche sulla mobilità



P. Q. M.

Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Crisafulli Giovanna con ricorso depositato in data 24.08.2017 nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e dell' Ufficio Scolastico Provinciale Di Cremona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, uditi i difensori delle parti costituite e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- dichiara la contumacia dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cremona;
- in accoglimento delle domande e disapplicata la normativa secondaria e i provvedimenti amministrativi incompatibili, condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ad attribuire alla ricorrente il punteggio derivante dal servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie, considerandolo a tali fini alla medesima stregua del medesimo servizio prestato presso scuole statali;
- condanna, altresì, l'amministrazione scolastica resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, ~~_____~~

Messina, 8 marzo 2019

Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Laura Romeo)

